

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso nell'interesse della legge - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016

Enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 1, c.p.c. - Procedimento - Natura giuridica - Finalità - Contraddittorio con le parti - Necessità - Esclusione - Ragioni.

La richiesta di enunciazione del principio di diritto rivolta alla Suprema Corte dal P.G. ai sensi del vigente art. 363 comma 1, c.p.c., si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un'iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge non solo nelle ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione o di rinuncia allo stesso, ma anche in quelle di provvedimenti non altrimenti impugnabili nè ricorribili, in quanto privi di natura decisoria, sicché tale iniziativa, avente natura di richiesta e non di ricorso, non necessita di contraddittorio con le parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento perché carenti di un interesse attuale e concreto, non risultando in alcun modo pregiudicato il provvedimento presupposto.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016